

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *L'ordinanza del 9 giugno 2016 nella causa T-281/16 R è revocata.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto il 25 ottobre 2016 — La Quadrature du Net e a./Commissione**(Causa T-738/16)**

(2017/C 006/49)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: La Quadrature du Net (Parigi, Francia) French Data Network (Amiens), Fédération des Fournisseurs d'Accès à Internet Associatifs (Fédération FDN) (Amiens) (rappresentante: H. Roy, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione del 12 luglio 2016 contraria agli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- disporre l'annullamento di tale decisione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), considerato il carattere generalizzato delle raccolte di dati autorizzate dalla normativa degli Stati Uniti. La decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (in prosieguo: la «decisione impugnata») avrebbe comportato una tale violazione in quanto la Commissione non ha tratto la conclusione che la normativa degli Stati Uniti pregiudica segnatamente il contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata garantito dall'articolo 7 della Carta.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione della Carta, in quanto la decisione impugnata avrebbe erroneamente constatato che lo scudo UE-USA per la privacy assicura un livello di tutela dei diritti fondamentali sostanzialmente equivalente a quello garantito in seno all'Unione nonostante la mancata limitazione allo stretto necessario delle operazioni autorizzate dalla normativa degli Stati Uniti.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione della Carta, poiché la decisione impugnata non avrebbe preso in considerazione l'assenza di ricorso effettivo previsto dalla normativa degli Stati Uniti e avrebbe, nonostante tale omissione, concluso per l'equivalenza della tutela succitata.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione della Carta, poiché nella decisione impugnata si sarebbe ritenuto in maniera manifestamente errata che lo scudo UE-USA per la privacy assicurasse una tutela equivalente a quella garantita nell'Unione, nonostante l'assenza di controllo indipendente previsto dalla normativa degli Stati Uniti.